



Città di Teramo

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DELLA CITTÀ DI TERAMO

DETTAGLI OPERATIVI E SPECIFICHE TECNICHE

Rev. 1

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 3 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI	3
ART. 4 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO A.....	4
ART. 5 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AD	5
ART. 6 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AG1	6
ART. 7 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AG2	7
ART. 8 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO P	8
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TMS.....	9
ART. 10 - ACCESSO DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	10
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO L	10
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO SP.....	11
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TM	12
ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TMG.....	14
ART. 15 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO R.....	14
ART. 16 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO MC.....	15
ART. 17 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO MD.....	16
ART. 18 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE	16
ART. 19 – CASI DIVERSI.....	17
ART. 20 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO H.....	17
ART. 21 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI (TIPO S).....	18
ART. 22 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	18
ART. 23 - TARIFFAZIONE	18
ART. 24 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI	20
ART. 25 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ.....	20
ART. 26 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	21
ART. 27 – COMMISSIONE TECNICA.....	22
ART. 28 – OSSERVATORIO.....	22
ART. 29 – AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONE	22
ART. 30 – SANZIONI.....	23
ART. 31 – NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE	24

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La circolazione e la sosta nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), totalmente ricompresa all'interno della zona "A" come definita dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, suddivisa in sottozona, istituita dalla Giunta Comunale di Teramo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate dal presente Regolamento con le modalità e le prescrizioni in esso contenute.

In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

La Zona a Traffico Limitato è attiva e vigente dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, feriali e festivi, dell'anno solare, perimetrata e suddivisa come meglio specificato nella planimetria all'uopo predisposta e approvata con separato atto di Giunta Comunale.

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento consentono la circolazione ed eventualmente la sosta nella Zona a Traffico Limitato nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata istituiti nella Zona a Traffico Limitato.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Regolamento.

I veicoli al servizio delle persone invalide possono accedere, circolare e sostare nella Zona a Traffico Limitato in base a quanto prescritto dall'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii..

I mezzi adibiti al servizio di polizia e di antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella Zona a Traffico Limitato senza contrassegno e/o autorizzazione e senza restrizioni.

I veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizi di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nella Zona a Traffico Limitato senza contrassegno e/o autorizzazione e senza restrizioni.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca" o "white list") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dall'art. 29.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART. 3 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato.

a. Autorizzazioni permanenti.

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria.

Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti del presente Regolamento.

b. Autorizzazioni temporanee.

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti, fatta eccezione per quelle di tipologia R.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza, né pagare tariffe, fatti salvi gli eventuali costi di rilascio per la nuova autorizzazione.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima, previo pagamento dell'eventuale quota integrativa della tariffa annuale e degli eventuali costi per il rilascio della nuova autorizzazione.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate per periodi non superiori a 90 giorni, anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate.

Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nella Zona a Traffico Limitato, il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c. Titolo per l'accesso giornaliero.

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione.

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero in relazione alle seguenti tipologie: A, AD, AG2, P, TM, TMS, L, R, MC e MD; o per le seguenti necessità: per carico-scarico di effetti personali di residenti o dimoranti, per l'accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.

In quest'ultimo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino ad un massimo di 7 giorni.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

Le autorizzazioni di tipo A sono monotarga e rilasciabili ai residenti della Zona a Traffico Limitato nel numero di due per nucleo familiare, a condizione che nessun componente della famiglia sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all'interno della Zona a Traffico Limitato, ovvero che dichiarati con autocertificazione, indicante gli estremi della registrazione del contratto, di non averne la disponibilità.

Sarà onere del proprietario dare comunicazione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto.

Nel caso che il nucleo familiare sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) ciascuna autorizzazione di tipo A potrà essere rilasciata riportando anche le targhe di non più di due veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario. Per questi ultimi è consentita la sosta su suolo pubblico, o privato di uso pubblico, all'interno della Zona a Traffico Limitato unicamente negli appositi stalli predisposti. In mancanza o in alternativa essi devono essere necessariamente ricoverati in area privata.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo A i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente risulti essere uno dei soggetti individuati dall'art. 196, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia esclusivo godimento, dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato, nel numero massimo di uno per nucleo familiare;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, solo se appartenente al nucleo familiare e anagraficamente residente nella Zona a Traffico Limitato.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei residenti nella Zona a Traffico Limitato per raggiungere la propria abitazione.

La sosta degli autoveicoli nell'ambito della Zona a Traffico Limitato è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora non presenti, nella fascia oraria 00.00 – 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi dell'anno solare e nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

La sosta dei veicoli di categoria L1 e L3, nell'ambito della Zona a Traffico Limitato, è consentita limitatamente nelle aree specificatamente segnalate per la sosta degli stessi. I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di tipo A sia proprietario di un posto auto (o abbia un familiare appartenente allo stesso nucleo che lo sia), ma non ne abbia la disponibilità, la sosta nella Zona a Traffico Limitato gli è consentita solo per effettuare operazioni di carico-scarico nei limiti di tempo strettamente necessari nel rispetto della segnaletica stradale vigente, e comunque non eccedenti i 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
 - composizione del nucleo familiare;
 - copia/e della/e carta/e di circolazione;
 - eventuale quietanza di pagamento;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza, di veicolo o il decesso del titolare.

Nel caso di autorizzazione a titolo oneroso la validità dell'autorizzazione è di 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. (È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.)

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come previsto dall'art. 3 lett. c..

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AD

Le autorizzazioni di tipo AD sono monotarga e rilasciabili nel numero di una per unità abitativa, indipendentemente dal numero di veicoli in uso, ai cittadini dimoranti nella Zona a Traffico Limitato per motivi di lavoro o di studio. Qualora il veicolo non sia di proprietà, può essere autorizzato il veicolo concesso loro in uso da ditte, o a parenti e affini di 1° grado.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli appartenenti ai dimoranti nella Zona a Traffico Limitato per raggiungere la propria sede.

La sosta degli autoveicoli nell'ambito della Zona a Traffico Limitato è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del D.Lgs.

30 aprile 1992, n. 285, qualora non presenti, nella fascia oraria 00.00 – 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi dell'anno solare e nel rispetto della segnaletica stradale vigente.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- composizione del nucleo familiare o del nucleo abitativo;
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - fotocopia del contratto di locazione o di una bolletta di un'utenza domestica intestata comprovante l'utilizzo continuativo;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come previsto dall'art. 3 lett. c..

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AG1

Le autorizzazioni di tipo AG1 sono monotarga e rilasciabili ai soli residenti nella Zona a Traffico Limitato e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse e posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli (compresi quelli di categoria L1 e L3) di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente risulti essere uno dei soggetti individuati dall'art. 196, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia esclusivo godimento, dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato, nel numero massimo di uno per nucleo familiare;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Zona a Traffico Limitato.

L'autorizzazione consente il transito in Zona a Traffico Limitato finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito, inoltre, effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, e comunque non eccedenti i 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. in base a comprovate motivazioni.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- composizione del nucleo familiare
 - copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;

- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. (È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.)

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO AG2

Le autorizzazioni di tipo AG2 sono rilasciabili ai titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato, ma non residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico verranno rilasciati un numero di contrassegni pari alla dotazione di posti auto risultante dal *nulla osta* dei Vigili del Fuoco o dalla planimetria allegata.

Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni pari al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto).

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

Il proprietario dell'area o il titolare della licenza dovrà preliminarmente recarsi presso l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. e presentare i seguenti documenti:

- per garage o aree scoperte con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100 per il computo dei posti (per i garages con più di 9 posti occorre produrre anche il *nulla osta* dei Vigili del Fuoco).
- per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza dovrà comunicare all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa.

L'utilizzatore a qualsiasi titolo del posto auto, per poter accedere alla Zona a Traffico Limitato, dovrà recarsi presso l'Ufficio Rilascio permessi Z.T.L. e ritirare il contrassegno valido per l'accesso previa presentazione dell'istanza come più avanti indicato.

Questo tipo di autorizzazione consente il transito finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. E' esclusa la possibilità di sosta su strada in Zona a Traffico Limitato.

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate dal proprietario o dal gestore del garage, autorimessa, etc., allegando l'elenco degli abbonati/clienti e la copia delle carte di circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere nelle aree di sosta.

L'autorizzazione non è rilasciabile ai clienti delle autorimesse o parcheggi ad uso pubblico: i contrassegni numerati vengono rilasciati, invece, al titolare dell'autorizzazione e al momento del rilascio al cliente deve essere comunicata la targa entro le 48 ore successive al transito, indicando il varco di accesso utilizzato, nonché ogni documentazione a comprova, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale.

Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - eventuale quietanza di pagamento;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del contratto di affitto o comodato o atto di proprietà del posto auto;

- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale esibendo autocertificazione della disponibilità di autorimessa o posto auto in area privata e la carta di circolazione.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO P

Le autorizzazioni di tipo P sono monotarga e rilasciabili nel numero di uno per proprietario o usufruttuario/nudo proprietario di uno o più immobili di categoria catastale A o C interni alla Zona a Traffico Limitato.

Nel caso che il richiedente sia proprietario di veicoli di categoria L1 (ciclomotori a due ruote) o L3 (motoveicoli a due ruote) l'autorizzazione di tipo P potrà essere rilasciata riportando anche le targhe di non più di due veicoli di categoria L1 o L3 di cui è proprietario. Per questi ultimi è consentita la sosta su suolo pubblico, o privato di uso pubblico, all'interno della Zona a Traffico Limitato unicamente negli appositi stalli predisposti. In mancanza o in alternativa essi devono essere necessariamente ricoverati in area privata.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo P i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare del richiedente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare del richiedente risulti essere uno dei soggetti individuati dall'art. 196, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare del richiedente, ma dei quali si abbia esclusivo godimento, dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato;
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, solo se appartenente al nucleo familiare del richiedente.

La sosta degli autoveicoli nell'ambito della Zona a Traffico Limitato è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora non presenti, nella fascia oraria 00.00 – 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi dell'anno solare e nel rispetto della segnaletica stradale vigente. Essa è autorizzata per la durata massima di 60 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario.

La sosta dei veicoli di categoria L1 e L3, nell'ambito della Zona a Traffico Limitato, è consentita limitatamente nelle aree specificatamente segnalate per la sosta degli stessi. I veicoli vengono identificati con idoneo contrassegno, il quale verrà rilasciato agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:

- composizione del nucleo familiare;
- copia/e della/e carta/e di circolazione;
- eventuale quietanza di pagamento;
- autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono variazioni di intestazione, di veicolo o il decesso del titolare.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente. (È prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.)

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come previsto dall'art. 3 lett. c..

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TMS

Tale autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione, nonché degli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico in appositi locali, ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato, per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci e limitatamente agli orari di seguito riportati.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili è pari a uno per ciascun esercizio o attività di artigianato, riportante non più di due targhe di veicoli.

Possono essere oggetto di autorizzazione i veicoli di proprietà dei soggetti summenzionati, oppure i veicoli di cui si abbia esclusivo godimento, dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato, oppure i veicoli intestati alla ditta commerciale in questione ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.

Per gli esercenti il commercio su area privata e gli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico, l'autorizzazione consente l'accesso, dalle ore 6.00 alle 10.00, dalle 12.30 alle 13.30, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle ore 19.30 alle ore 20.30, nei giorni di apertura dell'esercizio, con esclusione delle aree di mercato settimanale. La sosta è autorizzata nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per la durata massima di 30 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Per i titolari di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, può essere concessa analogo autorizzazione, alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli operatori del commercio su area pubblica, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell'area di posteggio autorizzata, i quali possono accedere e sostare nella Z.T.L. negli orari stabiliti dal regolamento del mercato o dall'autorizzazione in loro possesso.

Nei casi in cui il veicolo al seguito è utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita potrà essere rilasciata autorizzazione per l'accesso e la sosta nella Z.T.L. secondo gli orari e le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio. Per gli operatori di commercio su area pubblica, qualunque variazione degli orari rispetto alle prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio per cause impreviste dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:

- copia della carta di circolazione;
- eventuale quietanza di pagamento;
- autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 10 - ACCESSO DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Gli operatori del commercio su area pubblica all'interno della Zona a Traffico Limitato, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell'area di posteggio autorizzata, possono accedere e sostare nella Zona a Traffico Limitato negli orari stabiliti dal regolamento del mercato settimanale o dall'autorizzazione in loro possesso previa comunicazione dei numeri di targa al Comando di Polizia Municipale.

Nei casi in cui il veicolo al seguito sia utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita potrà essere rilasciata autorizzazione per l'accesso e la sosta nella Z.T.L. nella fascia oraria 05.00 – 15.00 secondo le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio.

Tutti gli ambulanti dovranno fornire annualmente il numero di targa all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L..

Nel caso degli "spuntisti" questi dovranno di volta in volta provvedere, entro 48 ore dall'ingresso in Z.T.L., tramite l'ausilio della Polizia Municipale, o personalmente qualora questa non fosse presente, alla comunicazione dell'avvenuto ingresso in Z.T.L. per l'occupazione del posto liberato.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO L

Gli artigiani e le altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i mezzi operativi dei cantieri e gli automezzi a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-sociale, culturale e sportivo) possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato limitatamente ad un numero di autorizzazioni per ditta pari a tre riportanti non più di due targhe di veicoli immatricolati per trasporto di cose di proprietà dei soggetti summenzionati, oppure di veicoli immatricolati per trasporto di cose di cui si abbia esclusivo godimento, dietro presentazione di contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso, regolarmente registrato, oppure di veicoli immatricolati per trasporto di cose intestati alla ditta commerciale in questione ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, e alle seguenti condizioni:

- nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione e per un tempo massimo di 60 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario;
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo ove l'attività è svolta.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare telefonicamente al Comando di Polizia Municipale l'accesso non autorizzato in Zona a Traffico Limitato e produrre entro le 48 ore successive al transito, il modello e la targa dell'auto, indicando il varco di accesso utilizzato, nonché ogni documentazione a comprova dell'intervento eseguito, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale.

Per le ditte di cui sopra aventi sede nella Zona a Traffico Limitato, l'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica.

Nel caso di lavori edili o similari all'interno della Zona a Traffico Limitato, per il quale sia stato presentato/rilasciato giusto titolo edilizio o rilasciata autorizzazione e in cui siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso, l'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. può rilasciare permessi con validità non

superiore a 30 giorni, eventualmente rinnovabile, ai veicoli degli artigiani e/o delle ditte incaricati dell'esecuzione degli stessi.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - eventuale quietanza del pagamento;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO SP

Gli studi professionali, anche di tipo non associato, con sede all'interno della Zona a Traffico Limitato, possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato limitatamente ad un solo veicolo per studio e alle seguenti condizioni:

- sia nei giorni feriali che nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica;
- con sosta nelle immediate vicinanze della sede dello studio professionale, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per un tempo massimo di 30 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario;
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo della sede dello studio professionale.

Nel caso di ingressi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta.

Qualora allo stesso indirizzo coesistano studi professionali diversi, agli stessi sarà comunque attribuito un solo permesso cumulativo.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - eventuale quietanza del pagamento;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - la composizione dello/degli studio/studi professionale/i;
 - il tipo di attività svolta;
 - il tipo di Albo/Ordine/Collegio di iscrizione e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TM

Sono previste le seguenti tipologie di autorizzazione:

TIPO TM1

Le autorizzazioni di tipo TM1 sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi, nel numero di una per ciascun veicolo e fino ad un massimo di tre per ditta.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t., ad eccezione dei mezzi dotati di certificazione ATP per il trasporto di materiali deperibili.

Solo in caso di comprovata necessità, e previa autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo *nulla osta* del Settore V della Città di Teramo.

Le autorizzazioni di tipo TM1 consentono il transito nella Zona a Traffico Limitato nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e nella giornata del sabato nella sola fascia oraria 6.00 - 10.00, con l'esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica. La sosta è consentita nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per un massimo di 30 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Limitatamente ai veicoli autorizzati in uso a corrieri che effettuano trasporto di medicinali, il permesso consente il transito nella Zona a Traffico Limitato nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nei giorni festivi (per le sole farmacie di turno all'interno della Zona a Traffico Limitato) dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

TIPO TM2

Le autorizzazioni di tipo TM2 sono rilasciabili ai titolari di attività che prevedano la consegna delle merci a domicilio del cliente (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.).

A queste ditte possono essere rilasciati un numero massimo di tre autorizzazioni, ognuna delle quali riportante non più di due targhe di veicoli. Inoltre, nel caso che l'attività utilizzi per il trasporto delle merci anche o solamente i ciclomotori, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni: in numero massimo di quattro, ognuna riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede all'interno della Zona a Traffico Limitato; due autorizzazioni, riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede fuori dalla Zona a Traffico Limitato.

Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari, ed effettuato con autoveicoli, l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria.

Le autorizzazioni consentono il transito nella Zona a Traffico Limitato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nei giorni feriali e festivi (ad eccezione di quelli di chiusura dell'esercizio). Nel caso in cui l'esercizio effettui aperture serali la fascia pomeridiana è estesa fino alle ore 22.00.

La sosta deve avvenire nel rispetto della segnaletica stradale vigente ed è limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare la consegna.

Limitatamente alle gastronomie, pasticcerie o panetterie con forno proprio che forniscono bar, alberghi, pasticcerie, ristoranti, negozi di alimentari ecc, la fascia mattutina viene anticipata alle ore 5.00 e l'ingresso può avvenire fino alle ore 22.00 senza interruzioni di sorta.

Per le attività di catering possono essere rilasciate, previa istanza alla Commissione Tecnica di cui all'art. 26 del presente Regolamento, autorizzazioni che consentono l'accesso dalle ore 7.00 alle ore

22.00. La sosta è autorizzata nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per la durata massima di minuti 30 con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Qualora le attività abbiano sede all'interno della Zona a Traffico Limitato tale autorizzazione consentirà anche la sosta di 30 minuti (con l'obbligo di esposizione del disco orario) nelle immediate vicinanze dell'esercizio nel rispetto della segnaletica stradale vigente e, limitatamente agli orari di apertura dello stesso.

TIPO TM3

Le autorizzazioni di tipo TM3 sono monotarga e rilasciabili nel numero massimo di due per ogni istituto di credito avente sede all'interno della Zona a Traffico Limitato, per ogni ditta che effettua trasporto valori o per ogni istituto di vigilanza privata.

Relativamente al trasporto valori l'autorizzazione consente il transito e la sosta in prossimità delle sedi o delle Agenzie bancarie site in Zona a Traffico Limitato nei soli giorni feriali, con esclusione del sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, con sosta massima di 30 minuti e con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Per gli istituti di credito aventi sede o filiali nell'ambito della Zona a Traffico Limitato l'autorizzazione consente la sosta di 30 minuti (con l'obbligo di esposizione del disco orario) nei pressi della sede o filiale stessa e nel rispetto della segnaletica stradale vigente, sempre nell'ambito della fascia oraria di cui sopra.

Gli autoveicoli appartenenti agli istituti privati di vigilanza o utilizzati dalle agenzie investigative, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, possono essere autorizzati senza limiti di orario nei giorni feriali e festivi.

Gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Teramo o di Enti Municipalizzati, riportanti il logo, potranno essere autorizzati, a seguito di istanza scritta del responsabile del Settore/Servizio, il quale dovrà debitamente documentare le necessità di tipo tecnico-amministrative di accedere alla Zona a Traffico Limitato.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per attività di manutenzione e/o interventi di pronto intervento e urgenza o per esigenze di ufficio che comportino la necessità di accesso in orari non predeterminabili e non rientranti nelle ordinarie fasce orarie di lavoro, in luogo dell'autorizzazione TM3 verrà rilasciata una autorizzazione di tipologia "S", nel rispetto dei criteri definiti e previsti dal seguente art. 21.

TIPO TM4

Le autorizzazioni di tipo TM4 sono rilasciabili ai titolari di attività di commercio all'ingrosso, autofficine aventi sede nella Zona a Traffico Limitato e alle ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio.

Nel caso delle attività di commercio all'ingrosso possono essere autorizzati non più di due contrassegni numerati che i titolari rilasciano ai propri clienti e consentono l'accesso alle attività, limitatamente agli orari di apertura delle stesse.

Qualora i veicoli non possano essere ricoverati in area privata, l'autorizzazione consente anche la sosta nei pressi dell'esercizio, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e nel limite massimo di 30 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Analogamente i titolari di attività commerciali di vendita al minuto di elettrodomestici o oggetti ingombranti o autofficine, possono essere autorizzati a rilasciare ai propri clienti speciali contrassegni numerati (nel numero massimo di due), che consentono la circolazione e la sosta nei pressi dell'esercizio, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per massimo minuti 30 con l'obbligo di esposizione del disco orario, nei soli giorni feriali di apertura dell'esercizio, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

I contrassegni numerati vengono rilasciati contestualmente all'autorizzazione e al momento del rilascio al cliente deve essere comunicata la targa dell'utilizzatore entro le 24 ore successive all'accesso in Zona a Traffico Limitato.

Nel caso di ditte o di privati che effettuano trasporto merci in conto proprio è rilasciabile una sola autorizzazione monotarga. L'autorizzazione consente il transito nella Zona a Traffico Limitato nei soli giorni feriali, con l'esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica, dalle ore 6.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.30, nei giorni ed orari di apertura dell'esercizio. La sosta è autorizzata nel

rispetto della segnaletica stradale vigente e per la durata massima di minuti 30 con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Qualora la ditta che effettua trasporto merci in conto proprio sia una pasticceria o una panetteria con forno proprio che intende effettuare anche la consegna dei propri prodotti presso bar, pasticcerie, alimentari, ecc. in luogo dell'autorizzazione di tipo TM4 dovrà richiedere l'autorizzazione di tipo TM2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:

- copia della carta di circolazione;
- eventuale quietanza del pagamento;
- autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non superiore a 90 giorni.

c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO TMG

L'autorizzazione di tipo TMG è un'autorizzazione non soggetta a tariffazione che consente il transito nella Zona a Traffico Limitato nella sola fascia oraria 6.00 - 8.00.

La sosta è consentita nel rispetto della segnaletica stradale vigente e per un massimo di 30 minuti con l'obbligo di esposizione del disco orario.

È rilasciabile a tutte le ditte o privati che dimostrano di avere le caratteristiche previste per le autorizzazioni di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4 alla quale il richiedente ha diritto.

Validità: 1 anno.

Il rinnovo è condizionato all'accertamento che il titolare, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, non sia stato sanzionato per circolazione non autorizzata al di fuori della fascia oraria prescritta.

In tal caso potrà richiedere un'autorizzazione di tipologia TMS, TM1, TM2, TM3 o TM4 soggetta a tariffazione.

b. Autorizzazione temporanea: non prevista.

c. Titolo per l'accesso giornaliero: non previsto.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO R

L'autorizzazione è unica, monotarga e rilasciata agli agenti di commercio iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A..

L'autorizzazione consente l'accesso, dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 16.30 nei giorni di apertura dell'esercizio.

Essa consente il transito nella Zona a Traffico Limitato, con esclusione delle aree di mercato, e la sosta nel rispetto della segnaletica stradale vigente e nei pressi degli esercizi con esclusione delle aree riservate ai residenti o ad altre categorie di veicoli, fatti salvi ulteriori divieti. La durata massima della sosta consentita è di 30 minuti e l'autorizzazione, tranne che si tratti di rappresentanti di preziosi, deve sempre essere accompagnata dal disco orario e da un foglio riportante l'elenco delle ditte presso le quali si sta operando.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - eventuale quietanza del pagamento;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e il numero di iscrizione;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: non prevista.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO MC

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, nonché per i medici veterinari, sono previste due tipi di autorizzazioni:

Contrassegno MC1: è monotarga ed è previsto per i medici senza ambulatorio nella Zona a Traffico Limitato e consente il transito e la sosta anche in deroga ai divieti, all'interno della Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare visite al domicilio dei pazienti.

Contrassegno MC2: è monotarga ed è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti, con ambulatorio all'interno della Zona a Traffico Limitato e consente il transito e la sosta nel rispetto della segnaletica stradale vigente e nei pressi dell'ambulatorio. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MC1.

L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato in Zona a Traffico Limitato, il numero di iscrizione all'Ordine dei Medici, i dati del veicolo. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare al Comando di Polizia Municipale il modello e la targa del veicolo.

Al fine di effettuare urgenti visite mediche, indipendentemente dalla data e dall'ora, i contrassegni MC1 e MC2, se accompagnati dal disco orario, permettono lo stazionamento del veicolo allo scopo utilizzato, anche in deroga ai divieti di sosta istituiti con ordinanza che non preveda la rimozione.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:

- il tipo di attività svolta;
- di essere iscritto all'Albo e il numero di iscrizione;
- di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale esibendo la carta di circolazione.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO MD

Le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a familiari non autosufficienti, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo, e simili, possono essere autorizzati all'accesso e alla sosta nelle Zona a Traffico Limitato senza limiti di orario e di giornata.

Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l'autorizzazione è monotarga e può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'associazione stessa.

Nel caso di coloro che effettuano assistenza a propri familiari, l'autorizzazione sarà limitata al percorso necessario a raggiungere la residenza del paziente, previa presentazione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso.

Per ogni persona da assistere verrà rilasciata autorizzazione indicante le targhe al massimo di due veicoli utilizzabili alternativamente.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- a. Autorizzazione permanente: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando:
- copia della carta di circolazione;
 - autocertificazione in cui si dichiara:
 - il tipo di attività svolta;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: 1 anno.

- b. Autorizzazione temporanea: istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- c. Titolo per l'accesso giornaliero: richiesta presso il Comando di Polizia Municipale allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: come prevista dall'art. 3 lett. c)..

ART. 18 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE

Immediatamente dopo il rilascio del contrassegno invalidi (di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) su apposito modulo il titolare dovrà comunicare all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. le

targhe dei veicoli ad egli in uso (fino ad un numero massimo di due) che verranno inserite nella "lista bianca".

I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato saltuariamente e/o in eccedenza alla seconda targa, devono comunicare al Comando di Polizia Municipale, entro le 48 ore successive al transito, il modello e la targa dell'auto, indicando il varco di accesso utilizzato, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale o con altra modalità stabilita con apposito atto di Giunta.

ART. 19 – CASI DIVERSI

I veicoli diretti alla farmacia di turno posta all'interno della Zona a Traffico Limitato sono autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario e comunque per una permanenza massima non superiore a 30 minuti nel rispetto della segnaletica stradale vigente e con obbligo di esposizione del disco orario. Ciascuna farmacia, entro le 48 ore successive al transito, comunica il modello e la targa dell'auto, indicando il varco di accesso utilizzato, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale o con altra modalità stabilita con apposito atto di Giunta.

Agli autofunebri e ai veicoli al seguito di trasporto dei congiunti del defunto è concesso il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato. Entro le 48 ore successive al transito, la ditta incaricata delle esequie comunica il modello e la targa di ciascuna auto, indicando il varco di accesso utilizzato, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale o con altra modalità stabilita con apposito atto di Giunta.

In occasione di matrimoni presso sedi poste all'interno della Zona a Traffico Limitato è ammesso l'accesso, la circolazione e la sosta di cinque veicoli al massimo con durata della sosta nelle vicinanze della sede non superiore a tre ore con obbligo di esposizione del disco orario. Il richiedente, entro la settimana precedente il transito, comunica i modelli e le targhe delle auto, indicando il varco di accesso utilizzato, mediante un apposito modulo che deve essere inviato a mezzo fax al Comando di Polizia Municipale o con altra modalità stabilita con apposito atto di Giunta.

Le imprese che effettuano traslochi, possono transitare nella Zona a Traffico Limitato con l'esclusione delle aree di mercato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, previo rilascio di apposita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO H

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Zona a Traffico Limitato possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico e scarico bagagli, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

Tale autorizzazione viene rilasciata previa istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo o al soggetto da lui delegato, allegando autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto, a titolo gratuito, di tipologia AG2 riferibile all'autorizzazione H.

Il numero massimo dei contrassegni attivabili non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti dalla autorizzazione rilasciata dalla ASL.

Le autorizzazioni di tipo H consentono l'accesso in Zona a Traffico Limitato per tutto il periodo di permanenza del cliente.

Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi familiari e dei dipendenti.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- La direzione dell'albergo o di altra struttura ricettiva deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l'Amministrazione (fax al Comando di Polizia Municipale o altra modalità stabilita con apposito atto di Giunta) entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà apposito contrassegno riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva.
- Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all'interno della Zona a Traffico Limitato per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza una prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda alla trasmissione dei suoi dati al Comando di Polizia Municipale. Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all'applicazione della prevista sanzione.

La validità delle autorizzazioni di tipo H e AG2 rilasciabili agli Hotel è di anni cinque.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI (TIPO S)

Le autorizzazioni di tipo S hanno validità nei giorni feriali e festivi e consentono il transito nella sola Zona a Traffico Limitato. La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992.

Sono previste le seguenti autorizzazioni speciali:

TIPO S1

Le autorizzazioni di tipo S1 sono monotarga e rilasciate a enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di pronto intervento, o svolgono compiti di carattere istituzionale e quindi sono rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate. Vengono rilasciate agli Enti per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo dell'Amministrazione cui appartengono.

Alla domanda dovrà eventualmente essere allegata un'autocertificazione nella quale si dichiara che l'auto privata verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio, indicando le motivazioni che portano a richiederne l'autorizzazione.

TIPO S2

Le autorizzazioni di tipo S2 sono monotarga e relative a compiti istituzionali e di rappresentanza o per l'espletamento delle attività di servizio dei magistrati. Hanno validità limitata alla durata dell'incarico istituzionale dei loro titolari.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

Istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato. Il rilascio è vincolato al parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo art. 27.

Il Sindaco può eccezionalmente procedere al rilascio di autorizzazioni non rientranti tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e assimilabili a quelle di tipo speciale.

Le autorizzazioni di tipo S hanno validità 5 anni.

ART. 22 - VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

ART. 23 - TARIFFAZIONE

In linea generale, salvo le eccezioni di seguito evidenziate, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in Zona a Traffico Limitato, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma, da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad

accedere alla suddetta Zona a Traffico Limitato, sulla base di quanto previsto nell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i Comuni di "subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma".

Detta tariffa verrà determinata con apposito atto di Giunta solo a seguito della introduzione della tariffazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato all'interno del Piano urbano del Traffico.

Il mancato pagamento della tariffa determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.

I criteri generali di articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n. 3816.

In particolare, viene disposto che al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come Zona a Traffico Limitato la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:

- effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei dimoranti ad essa equiparati) e tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla Zona a Traffico Limitato per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative;
- riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella Zona a Traffico Limitato;
- limitare, attraverso l'imposizione di un opportuno pagamento, la circolazione dei veicoli appartenenti a non residenti in Zona a Traffico Limitato che potendo beneficiare, a qualunque titolo, di aree di parcheggio su aree private (ancorché non adibite a uso pubblico, quali le autorimesse) vanno ad incrementare i flussi di traffico e sottraggono indirettamente possibili aree di sosta ai residenti in Zona a Traffico Limitato inducendo eventualmente anche una distorsione nell'offerta del mercato della sosta;
- identificare all'interno delle categorie autorizzate per motivi operativi coloro (le imprese, le ditte) che esercitano in forma professionale il trasporto e la distribuzione o la raccolta delle merci, prevedendone specifico trattamento agevolato rispetto agli altri operatori;
- incentivare gli utenti che utilizzano veicoli a basso impatto ambientale i quali verranno determinati con apposito atto di Giunta;
- disincentivare gli operatori commerciali che utilizzano veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 t;
- incentivare la circolazione in Zona a Traffico Limitato dei veicoli "operativi" in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.

Con riferimento a quanto sopra indicato, si stabilisce che la tariffazione sarà applicata alle seguenti tipologie di autorizzazione:

- autorizzazione di tipo A limitatamente a quelle i cui titolari dispongono di spazi privati e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo;
- autorizzazione di tipo AG2, con esclusione di coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento in qualità di proprietario;
- autorizzazione di tipo TMS;
- autorizzazione di tipo L;
- autorizzazione di tipo SP;
- autorizzazione di tipo TM1;
- autorizzazione di tipo TM2;
- autorizzazione di tipo TM3;
- autorizzazione di tipo TM4;
- autorizzazione di tipo R.

Si stabilisce inoltre che:

- per la categoria dei residenti in Zona a Traffico Limitato che dispongono di spazi privati e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo e i titolari di autorizzazione di tipo AG2 sia stabilita una tariffa su base annua determinata con apposito atto di Giunta;
- per la categoria dei titolari di permessi AG2, non residenti, che usufruiscono di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o le ditte di cui sono dipendenti la tariffa di accesso prevista sarà ridotta fino al 50% (ed eventualmente in proporzione alla durata di effettivo utilizzo) trattandosi di autorizzazioni al semplice transito, purché detti titolari non risiedano entro la Zona a Traffico Limitato;
- per i possessori di autorizzazioni in conto terzi (TM1) è previsto un abbattimento del 50% tariffa determinata con apposito atto di Giunta;

Al fine di contenere l'utilizzo delle autorizzazioni di carattere temporaneo e dei titoli per l'accesso giornalieri, la determinazione della tariffa corrispondente a tali tipologie assumerà come criterio di proporzionalità i seguenti valori rispetto alla tariffa annua:

- 1:30 nel caso dei titoli per l'accesso giornalieri (se previsti). Nel caso il titolo di accesso venga richiesto per esigenze di breve durata e la validità resti limitata alla sola giornata di rilascio e nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie di permessi permanenti: la tariffa viene stabilita nel 50% di quella denominata "giornaliera" e comunque con un valore minimo non inferiore a € 1,00. Il valore minimo per i veicoli a basso impatto ambientale non potrà essere inferiore ad € 0,50.
- 1:5 nel caso dei permessi di tipo temporaneo (se previsti).

Il pagamento della tariffa, se dovuta, per i permessi permanenti e temporanei di cui all'art. 3 avverrà tramite versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune o con altre modalità che verranno determinate successivamente con Delibera di Giunta. Mentre per i titoli di accesso giornalieri la tariffa, quando prevista, verrà versata direttamente allo sportello preposto al rilascio degli stessi o con altra modalità determinata successivamente con Delibera di Giunta.

I proventi delle tariffe relative alla facoltà di accesso e transito nella Zona a Traffico Limitato, sia di carattere permanente che temporaneo, dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune. Essi saranno utilizzati a coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio e la gestione degli stessi, mentre l'eventuale eccedenza sarà destinata e finalizzata ad interventi di miglioramento del sistema della sosta e di promozione di azioni a favore della mobilità sostenibile.

ART. 24 - CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, anche mediante adesivo olografico, devono contenere:

- il periodo di validità;
- i dati identificativi del/i veicolo/i autorizzato/i;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

La modulistica, il colore delle autorizzazioni e le denominazioni delle stesse saranno oggetto di apposito atto dirigenziale.

ART. 25 - MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L., con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'Ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di materiale come ed eventualmente stabiliti con successivo atto di Giunta.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Zona a Traffico Limitato con apposita Ordinanza sindacale; nel caso ciò verrà comunicato ai titolari dell'autorizzazione.

ART. 26 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni speciali di tipo S di cui all'art. 21.

Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi al Comando di Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente previo pagamento, se previsto, della tariffa giornaliera fissata per le singole tipologie.

Diverse modalità di rilascio saranno determinate con apposito atto di Giunta.

Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L., allegando copia della carta di circolazione e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione si dovrà procedere entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se previsto, della tariffa.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o a suo delegato, allegando copia della carta di circolazione. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se previsto, della tariffa annuale.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata dell'istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per il rinnovo delle autorizzazioni, limitatamente alle tipologie AD, TM, R, L, SP, MD, AG2, TMS, H l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco della Città di Teramo, o al soggetto da lui delegato, allegando copia della carta di circolazione e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposito atto di Giunta.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata massima di 30 giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

Il rilascio delle autorizzazioni assimilabili a quelle di tipo S (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica dell'apposita Commissione tecnica di cui al successivo art. 27.

L'Ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 27 – COMMISSIONE TECNICA

Il rilascio delle autorizzazioni di tipo speciale o ad esse assimilabili, in quanto motivate da interesse pubblico, nonché caratterizzate da oggettive esigenze non contemplate nella disciplina del presente Regolamento, dovrà essere preceduto dal parere favorevole dell'apposita Commissione tecnica costituita dai seguenti membri:

- Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità urbana e Trasporti pubblici, che ne è anche Presidente;
- Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
- Responsabile Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L..

La Commissione tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a 30 giorni, all'esame delle richieste rientranti nelle fattispecie indicate nel comma precedente.

La Commissione tecnica procede con le stesse modalità di cui al comma precedente, al riesame del diniego di autorizzazioni permanenti, presentato dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso.

Avverso il diniego espresso dalla Commissione tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti da quello in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza.

ART. 28 – OSSERVATORIO

Al fine di costituire un osservatorio con apposito atto la Giunta Comunale nomina un comitato che si riunisce su comunicazione del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità urbana e Trasporti pubblici almeno quattro volte l'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica al presente regolamento.

La commissione è composta da:

- Assessore competente, che ne è anche Presidente;
- due consiglieri comunali designati dal Consiglio;
- Comandante del Corpo Polizia Municipale;
- Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità urbana e Trasporti pubblici;
- Responsabile Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L..

ART. 29 – AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONE

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Zona a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici approvati con D.G.C. 23 ottobre 2012, n. 403, e con D.G.C. 1° febbraio 2013, n. 327; tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Le autorizzazioni soggette a rinnovo (AD, AG2, TM, R, L, SP, MD, TMS, H) riporteranno la data di scadenza reale.

Le autorizzazioni di tipo AG1, TMS, L, SP, TM, R e AD sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, della lista dei clienti da contattare.

L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992. n. 285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

ART. 30 – SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza dell'autorizzazione.

La circolazione non autorizzata, la violazione degli obblighi relativi alla circolazione e alla sosta e il mancato rispetto di divieti o limitazioni all'interno della Zona a Traffico Limitato comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

La mancata esposizione, l'esposizione parziale (che non consenta la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul cruscotto del veicolo e l'esposizione di contrassegni contraffatti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe alternative e non sia esposto sul veicolo al momento dell'accertamento.

L'utilizzo improprio (ad esempio utilizzo su altro veicolo, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL) del contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

L'uso di fotocopie del contrassegno identificativo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i..

Nel caso di accertato utilizzo di fotocopia/e del contrassegno, o di modifiche apportate al contrassegno, l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro del contrassegno. Per recidiva si intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (entro i dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; nei casi di ritiro e/o sospensione la riattivazione dell'autorizzazione e la restituzione del relativo contrassegno sono subordinate all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

Dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Le ulteriori seguenti violazioni regolamentari:

- dell'art. 11, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "L", del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- dall'art. 12, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "SP", del luogo ove è sito lo studio professionale;
- dall'art. 13, per omessa esposizione della lista clienti, da parte del titolare autorizzazione "R";
- dall'art. 29, per non aver restituito l'autorizzazione all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio;

comportano l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 31 – NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore è differita all'atto della effettiva entrata in funzione del sistema di controllo in narrativa (successiva all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e del positivo esito del collaudo tecnico) e comunque non oltre il 31 marzo 2015. Ne sarà data notizia mediante pubblicazione e affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Qualora l'Amministrazione Comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento, si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati.

In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Municipale la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.

Le autorizzazioni di tipo A relative ai veicoli di tipologia L1 e L3 saranno rilasciate quando l'Amministrazione comunale riserverà aree di sosta a questi veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato.